

**RACCOLTA IN ORDINE CRONOLOGICO PER ANNO DELLE  
MASSIME SULLE PRINCIPALI QUESTIONI DI GIURISDIZIONE  
DECISE DALLA SECONDA SEZIONE CIVILE DEL TRIBUNALE  
DI ROMA**

**a cura della Dott.ssa Lilia Papoff**

(Con la collaborazione della tirocinante Dott.ssa Anna Fittante)

## ANNO 2007

Sentenza n. 25074/2007, Giudice Federico Salvati

### **CONCESSIONE DI SERVIZI PUBBLICI - CRITERIO DEL *PETITUM SOSTANZIALE* - RIPARTO TRA G.O. E G.A.**

La previsione dell'art. 5 della legge 1034/71, come modificato dall'art. 33 del D.Lgs. n. 80/98, nel testo sostituito dall'art. 7 della legge 205/00, per cui, pur essendo devoluti alla competenza dei tribunali amministrativi regionali i ricorsi contro atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni o servizi pubblici, resta salva la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria in merito alle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, non comporta che le controversie sottratte alla giurisdizione esclusiva dei tribunali amministrativi siano, invece, attribuite in via esclusiva alla cognizione del giudice ordinario, bensì che di volta in volta debba determinarsi la giurisdizione alla stregua del tradizionale criterio di riparto dato dalla situazione soggettiva di diritto soggettivo o di interesse legittimo, alla stregua del criterio del c.d. *petitum sostanziale*, ossia considerando l'intrinseca consistenza della posizione soggettiva dedotta in giudizio ed individuata dal giudice stesso con riguardo alla sostanziale protezione accordata a quest'ultima dall'ordinamento giuridico.

Nel settore del servizio in concessione di trasporto pubblico la Regione Lazio, in base al sistema normativo vigente in materia, non eroga risorse finanziarie direttamente all'assuntore del servizio pubblico, ma individua le risorse, le ripartisce e le eroga agli enti locali interessati, mediante attività amministrativa che è senz'altro di natura discrezionale ed autoritativa. Gli enti locali (nel caso di specie il Comune) a loro volta erogano in favore del concessionario le somme dovute a titolo di corrispettivo sulla base di quanto stabilito in un contratto.

La pretesa vantata dal concessionario nei confronti della Regione Lazio deve essere pertanto qualificata come interesse legittimo e la relativa controversia è perciò attratta nella sfera di competenza giurisdizionale del giudice amministrativo.

Le pretese patrimoniali fatte valere in giudizio nei confronti del Comune, correlate alla prestazione dell'impresa, sono invece qualificabili come diritto soggettivo ad un adeguato corrispettivo rispetto alla previsioni contrattuali.

Conformi:

Corte di Cassazione; Sezioni Unite, nn. 21592/2005, 22661/2006, 2261/2006, 15216/2006.

Sentenza n. 60888/2007, Giudice Carmen Bifano

**DISMISSIONE DI BENI PUBBLICI - DIRITTO SOGGETTIVO O INTERESSE LEGITTIMO - AGGIUDICAZIONE DELLA GARA COME SPARTIACQUE**

Il procedimento di vendita immobiliare di beni già appartenenti all'INPDAP disposta in attuazione del D.L. 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, nella L. 23 novembre 2001, n. 410, in materia di "cartolarizzazione" degli immobili appartenenti allo Stato e agli enti pubblici, rientra nel più vasto ambito delle "procedure di privatizzazione o di dismissione di imprese o beni pubblici" che l'art. 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, menziona come possibile oggetto dei "giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa". Ciò, tuttavia, non implica che la cognizione di tutte le controversie relative sia riservata al giudice amministrativo, atteso che la disposizione non contiene norme sulla giurisdizione, e perciò non modifica l'ordinario criterio di riparto, fondato sulla natura della situazione soggettiva fatta valere in giudizio. Lo spartiacque tra l'ambito di rilevanza delle situazioni di interesse legittimo e quello dei diritti soggettivi è rappresentato dall'aggiudicazione del bene all'esito di procedura competitiva, atteso che, se la determinazione del prezzo di vendita, l'indizione della gara ed il suo svolgimento sono caratterizzati dall'esercizio di potestà pubblicistiche, l'aggiudicazione, viceversa, individua una ben determinata situazione soggettiva di pretesa d'acquisto con consistenza di diritto soggettivo. La giurisdizione è pertanto devoluta al giudice ordinario.

## **ANNO 2008**

Ordinanza Cautelare, 10.04.2008, R.G. n. 16673/2008, Giudice est. Federico Salvati

### **DISMISSIONE DI BENI PUBBLICI - MOMENTO DISCRIMINANTE AI FINI DELLA GIURISDIZIONE - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA**

Nella procedura di dismissione degli immobili pubblici il momento discriminante, al fine di qualificare la situazione giuridica soggettiva in dipendenza della pretesa vantata nei confronti della p.a., è costituito dalla definitività dell'aggiudicazione, nel senso che ha natura di diritto soggettivo la pretesa del privato volta ad ottenere, nei confronti dell'amministrazione, la produzione degli effetti conseguenti alla definitività dell'aggiudicazione (quali la formazione del contratto) ovvero la reintegrazione patrimoniale conseguente all'omesso adempimento degli obblighi sorti a seguito della produzione di quegli effetti (il risarcimento del danno conseguente alla mancata o tardiva stipulazione del contratto). La pretesa vantata dal privato ha invece natura di interesse legittimo ogniqualvolta la controversia involga la verifica della legittimità e correttezza degli atti dell'amministrazione la adozione dei quali abbia causato la mancata verifica della definitività degli effetti dell'aggiudicazione ovvero la omissione dei quali abbia determinato la definitività di quegli effetti (è questa l'ipotesi del partecipante all'asta, non aggiudicatario, che assuma che l'aggiudicazione avrebbe dovuto essere revocata a causa del mancato o tardivo deposito della seconda cauzione). L'attività di verifica della regolarità della procedura ha natura procedimentale, sicché l'aggiudicatario non vanta ancora il diritto soggettivo alla stipula del contratto, bensì l'interesse legittimo a che l'attività amministrativa sia svolta legittimamente. Per tali motivi la controversia è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo.

Conformi:

Tribunale Ordinario di Roma, Ordinanza, 10.04.2008, R.G. n. 16673/2008 e Sentenza n. 18441/2010, Giudice Salvati.

Ordinanza cautelare del 15.09.2008, R.G. n. 59100/2008, Giudice Federico Salvati

### **GIURISDIZIONE COMMISSIONI TRIBUTARIE - OPPOSIZIONI A FERMO AMMINISTRATIVO - NATURA TRIBUTARIA DEL RAPPORTO**

L'art. 19, comma 1, lett. *e-ter*, del D.Lgs. n. 546/1992 attribuisce alla giurisdizione delle Commissioni tributarie anche il fermo di beni mobili registrati di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. La norma deve essere interpretata, alla luce del dettato costituzionale, nel senso che sono devolute alla giurisdizione tributaria non tutte

le opposizioni al fermo amministrativo di beni mobili registrati, bensì soltanto quelle che involgano questioni di natura tributaria. La giurisdizione spetta al giudice ordinario ogniqualvolta il credito posto a fondamento del provvedimento di fermo amministrativo non abbia natura tributaria, spettando essa altrimenti al giudice tributario nell'ipotesi contraria.

Conformi:

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 14831/2008.

Sentenza n. 612/2008, Giudice Federico Salvati

**DIRITTI DI PRELIEVO SUPPLEMENTARE DEL LATTE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA  
- DETERMINAZIONE DELLA QUOTA LATTE - ESCLUSIONE - ORDINARIO CRITERIO  
DI RIPARTO**

Ai sensi dell'articolo 2-*sexies*, comma 1, della Legge 25.6.2005, n. 109, di conversione del decreto-legge 26.4.2005, n.63, le controversie relative all'applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sono devolute alla giurisdizione esclusiva dei giudici amministrativi competenti territorialmente.

Qualora quindi la domanda sia diretta ad accertare il diritto dell'attore al riconoscimento di un quantitativo di riferimento (quota latte) precedente, previo accertamento incidentale dell'illegittimità del provvedimento di variazione, e non venga contestata la correttezza dell'attività di applicazione di un diritto di prelievo, né risulta dagli atti che un'attività di tale natura sia stata posta in essere nei confronti dell'attore, la questione di giurisdizione deve essere affrontata anche avendo riguardo all'ordinario criterio di riparto, fondato sulla distinzione della situazione giuridica soggettiva (diritto soggettivo e interesse legittimo) che si assume lesa.

## ANNO 2009

Sentenza n. 3224/2009, Giudice Federico Salvati

### **INDIVIDUAZIONE DELLA GIURISDIZIONE - RAPPORTI DI CONCESSIONE DI BENI O SERVIZI PUBBLICI - CONTROVERSIE SOTTRATTE ALLA GIURISDIZIONE ESCLUSIVA- RIPARTO TRA G.O. E G.A. - CRITERIO DEL *PETITUM* SOSTANZIALE.**

Ai sensi dell'art. 5 della legge 1034/71, come modificato dall'art. 33 del D.Lgs. n. 80/98, nel testo sostituito dall'art. 7 della legge 205/00 "*sono devoluti alla competenza dei tribunali amministrativi regionali i ricorsi contro atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici*". Resta salva la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria in merito alle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi. Tale previsione – si precisa – non comporta che le controversie sottratte alla giurisdizione esclusiva dei tribunali amministrativi siano, invece, attribuite in via esclusiva alla cognizione del giudice ordinario, bensì che di volta in volta debba determinarsi la giurisdizione alla stregua del tradizionale criterio di riparto dato dalla situazione soggettiva di diritto soggettivo o di interesse legittimo. La giurisdizione non deve essere determinata in base al criterio della soggettiva prospettazione della domanda o del tipo di pronuncia richiesta al giudice, bensì alla stregua del criterio del c.d. *petitum* sostanziale, ossia considerando l'intrinseca consistenza della posizione soggettiva dedotta in giudizio ed individuata dal giudice stesso con riguardo alla sostanziale protezione accordata a quest'ultima dall'ordinamento giuridico.

Conformi:

Tribunale Ordinario di Roma, n. 25074/2007, Giudice Salvati;

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, nn. 21592/2005, 22661/2006.

Sentenza n. 3224/2009, Giudice Federico Salvati

### **RIPARTO GIURISDIZIONE - CONTROVERSIE IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO - PROFESSORI E RICERCATORI UNIVERSITARI - DIRITTI PATRIMONIALI CONNESSI**

Nelle controversie concernenti il personale rimasto in regime di diritto pubblico, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 3, comma 1, la giurisdizione spetta al giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, la quale comprende anche le controversie "*attinenti ai diritti patrimoniali connessi*", con ciò includendo tutte le controversie inerenti al rapporto, ivi comprese quelle risarcitorie che vengono ricollegate alla illegittimità degli atti di avanzamento in carriera. L'attribuzione alla giurisdizione amministrativa anche delle controversie relative ai "diritti patrimoniali connessi" deve essere intesa nel senso che la giurisdizione sul rapporto comprende tutte

le controversie che al medesimo rapporto ineriscono, con l'esclusione, quindi, di quelle ad esso non inerenti, quali le domande di risarcimento dei danni derivanti da responsabilità extracontrattuale.

Conformi:

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, nn. 10734/2003, 5054/2004, 6635/2005, 7000/2005.

Sentenza n. 9129/2009, Giudice Laura Scalia

**PRETESA RISARCITORIA - ATTIVITA' PROVVEDIMENTALE - GIURISDIZIONE DEL G.A. - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA E DI LEGITTIMITA'**

La domanda di risarcimento dei danni risentiti in conseguenza dell'attività provvedimentale della p.a. tradottasi in illegittimi pareri negativi e dinieghi di rinnovo di porto di pistola per difesa personale e di porto di fucile per uso caccia è connessa ad un sindacato da condursi sulla illegittimità di provvedimenti amministrativi contrassegnati dalla discrezionalità della P.A. rispetto ai quali quindi il privato vanta una posizione di interesse legittimo.

L'art. 7 comma 3 L. 1034/1971 - e successive sostituzioni e modifiche (art. 35 comma 1 D.Lgs. n. 80/1998; art. 7 comma 4 L. 205/2000) -, applicabile *ratione temporis* al caso concreto, ha previsto infatti che il giudice amministrativo, nell'ambito della sua giurisdizione sull'atto, conosca "*anche di tutte le questioni relative all'eventuale risarcimento del danno, anche attraverso la reintegra in forma specifica, e agli altri diritti patrimoniali consequenziali*".

Conformi:

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 9322/2007.

Sentenza n. 11293/2009, Giudice Federico Salvati

**ACQUISIZIONE DI DIRITTO DEL TERRENO DA PARTE DEL COMUNE - ILLEGITTIMITA' - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA G.A.**

La domanda di dichiarazione di illegittimità di un provvedimento emesso dal Comune di acquisizione di diritto di un terreno, conseguente all'accertamento dell'effettuazione di lottizzazione di terreni a scopo edificatorio senza la prescritta autorizzazione, ai sensi dell'art. 30, commi 7 e 8, del D.P.R. n. 380/01, rientra, a norma dell'art. 34, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, come sostituito dall'art. 7, lettera b, della legge 21 luglio 2000, n. 205, nel testo risultante dalla pronuncia della Corte Costituzionale adottata con la sentenza n. 204 del 2004, nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie aventi per oggetto gli atti e i provvedimenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti alle stesse equiparati in materia urbanistica ed edilizia.

Anche ove dovesse farsi ricorso all'ordinario criterio di riparto della giurisdizione, – da determinarsi con riferimento al cd. *petitum* sostanziale – il giudice ordinario non potrebbe pronunciare la dichiarazione di illegittimità dell'atto amministrativo.

Sentenza n. 15182/2009, Giudice Federico Salvati

### **CANONE COSAP - GIURISDIZIONE ORDINARIA**

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 64 del 14.3.2008, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) – come modificato dall'art. 3-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248 –, nella parte in cui stabilisce che «*Appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie relative alla debenza del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto dall'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni*». Ne consegue la giurisdizione del g.o..

Sentenza n. 18624/2009, Giudice Federico Salvati

### **ACCERTAMENTO CAUSA ESTINTIVA DEL CREDITO RESTITUTORIO DI NATURA TRIBUTARIA - GIURISDIZIONE DEL G.O.**

Ancorché il credito oggetto della riscossione abbia natura tributaria (recupero, da parte del Ministero della Giustizia, dell'imposta di registrazione di una sentenza), se l'oggetto del giudizio è costituito dall'accertamento della verifica di una causa estintiva (costituita dal pagamento di un coobbligato in solido) del credito restitutorio, altrimenti non contestato, e non dall'accertamento negativo della sussistenza della pretesa tributaria, la giurisdizione è del g.o.

Sentenza n. 20866/2009, Giudice Federico Salvati

### **GIURISDIZIONE G.O. - DIRITTO SOGGETTIVO ALLA PROSECUZIONE DI UNA ATTIVITA' OGGETTO DI ABILITAZIONE**

Qualora la domanda abbia ad oggetto il riconoscimento del diritto a proseguire una determinata attività per la quale era stata rilasciata abilitazione e ad ottenere, alla scadenza, il rinnovo dell'abilitazione, la situazione soggettiva fatta valere non è qualificabile come interesse legittimo. Ciò discende dal rilievo che l'ente competente, nel valutare la sussistenza dei presupposti per precludere la prosecuzione dell'attività a causa del raggiungimento dei limiti di età ovvero per rinnovare l'abilitazione, non svolge alcuna valutazione discrezionale, bensì verifica la sussistenza nel

caso concreto dei presupposti e requisiti per provvedere, già stabiliti da fonti normative. Si tratta di un'attività vincolata, sia nell'*an* sia nel *quomodo*. Va pertanto affermata la giurisdizione del giudice ordinario.

Sentenza n. 59783/2009, Giudice Laura Scalia

**REVISIONE PREZZI APPALTO PUBBLICO - AMMONTARE DEL COMPENSO REVISIONALE - GIURISDIZIONE DEL G.O. - SUSSISTE**

La pretesa alla restituzione di parte dell'importo erogato a titolo di revisione dei prezzi dell'appalto pubblico rientra nella giurisdizione del giudice ordinario quando investa posizioni di diritto soggettivo in quanto inerenti all'ammontare del compenso revisionale così coinvolgendo soltanto criteri e parametri liquidatori, peraltro predeterminati, e quindi la concreta determinazione delle somme spettanti a titolo di revisione.

Conformi:

Corte di Cassazione, Sezioni Unite nn. 4481/1988, 6669/1992, 897/1999, 15290/2001, 10968/2008, 22903/2005, 21294/2005, 18126/2005, 12063/2014.

Sentenza n. 76790/2009, Giudice Carmen Bifano

**MISURE DI PROTEZIONE ASSUNTE DAL MINISTERO DELLA SALUTE - VIOLAZIONE DELLE NORME COMUNITARIE - RESPONSABILITA' EXTRACONTRATTUALE - DIRITTO SOGGETTIVO**

In materia di responsabilità extracontrattuale derivante dall'assunzione di misure di protezione contro la propagazione del virus dell'alfa epizootica, manifestatosi nel Regno Unito su alcuni bovini, qualora la condotta dell'amministrazione nazionale assunta come illecita non sia rappresentata *sic et simpliciter* dalle direttive ministeriali emanate ai fini di evitare in Italia la diffusione del virus, ma più in generale dalla complessiva gestione da parte del Ministero di tale situazione emergenziale, tramite, dunque, non solo le direttive, ma anche l'attività esecutiva e di vigilanza inerente la loro concreta attuazione, la situazione giuridica soggettiva fatta valere dalle imprese bovine inglesi consiste nel diritto soggettivo alla conservazione dell'integrità del proprio patrimonio connesso a quello di esercitare liberamente l'iniziativa economica. La giurisdizione appartiene al giudice ordinario.

**ANNO 2010**

Sentenza n. 1370/2010, Giudice Federico Salvati

**CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA  
DEL G.A. - NATURA DEI CONTRIBUTI DI LICENZA**

Il giudizio di opposizione a cartella di pagamento per la riscossione di somma richiesta nell'interesse del Ministero delle Comunicazioni a titolo di contributi annuali dovuti dal titolare di licenza individuale per l'installazione e la fornitura di reti di comunicazioni è devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs n. 259 del 1.8.2003 ("Codice delle comunicazioni elettroniche") che si riferisce a tutti i ricorsi avverso i provvedimenti del Ministero e dell'Autorità adottati sulla base delle disposizioni del Codice.

La prestazione patrimoniale dovuta a titolo di contributi di licenza non è priva di correlazione con lo svolgimento da parte dell'ente pubblico di una particolare attività o di un servizio, sicché quella prestazione non costituisce né una tassa né un'imposta ed è sottratta alla cognizione delle commissioni tributarie.

Né alla riconduzione della controversia nell'ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo osta la circostanza che si verta in un'ipotesi di opposizione all'esecuzione minacciata mediante cartella di pagamento, atteso che l'individuazione della materia del contendere deve essere effettuata in riferimento alla natura e ai soggetti del credito oggetto di accertamento nel presente giudizio.

Sentenza n. 5524/2011, Giudice Federico Salvati

**IPOTECA EX ART. 77 D.P.R. 602/1973 - GIURISDIZIONE DEL G.O. - CREDITO DI  
NATURA NON TRIBUTARIA**

L'art. 19, comma 1, lett. e-bis del D. Lgs. 31.12.1992, n. 546, come modificato dall'art. 35, comma 26-quinquies, del D.L. 4.7.2006, n. 223, conv. con modd. nella legge 4.8.2006, n. 248, attribuisce alle Commissioni Tributarie i ricorsi avverso l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. Tuttavia l'attribuzione al giudice tributario della giurisdizione nei procedimenti aventi ad oggetto le opposizioni all'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all'articolo 77 del D.P.R. n. 602/73, disposta dal menzionato art. 19, comma 1, lett. e-bis del D. Lgs. n. 546/92, non può essere riferita, attraverso il ricorso ad un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma, alle ipotesi in cui il rapporto, da cui origina il credito a garanzia del quale l'ipoteca è iscritta, non abbia natura tributaria.

Conformi:

Tribunale Ordinario di Roma, Ordinanza cautelare R.G. n. 61466/2009, Giudice Salvati;

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 14831/2008;

Corte Costituzionale, n. 64/2008.

Sentenza n. 7502/2010, Giudice Federico Salvati

### **INDIVIDUAZIONE GIURISDIZIONE - CRITERIO DEL *PETITUM* SOSTANZIALE**

La giurisdizione non deve essere determinata in base al criterio della soggettiva prospettazione della domanda o del tipo di pronuncia richiesta al giudice, bensì alla stregua del criterio del *petitum* sostanziale, ossia considerando l'intrinseca consistenza della posizione soggettiva dedotta in giudizio ed individuata dal giudice stesso con riguardo alla sostanziale protezione accordata a quest'ultima dall'ordinamento giuridico. Sul punto non rileva che la pretesa giudiziale sia stata prospettata come richiesta di annullamento di un atto amministrativo, siccome l'individuazione della giurisdizione è determinata dall'oggetto della domanda il quale deve essere inquadrato, in base al suddetto criterio del *petitum* sostanziale, all'esito dell'indagine sull'effettiva natura della controversia in relazione alle caratteristiche del particolare rapporto fatto valere in giudizio.

Conformi:

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 14846/2006.

Sentenza n. 7793/2011, Giudice Federico Salvati

### **PROFILI DI CONNESSIONE - ESIGENZE DI UNITARIETA' DELLA DECISIONE - LITISCONSORZIO PROCESSUALE**

Anche in presenza di un chiamato in causa per manleva, al quale non può essere attribuita la qualifica di "soggetto equiparato alle pubbliche amministrazioni", sussiste la giurisdizione esclusiva del g.a. sulla base del criterio di riparto per materia di cui all'articolo 34 D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, a fronte della reciproca dipendenza e conseguente inscindibilità delle rispettive posizioni che realizza un'ipotesi di litisconsorzio processuale. Se questo comporta, nell'ambito della stessa giurisdizione ordinaria ed al pari del litisconsorzio di natura sostanziale, che la decisione debba essere necessariamente unitaria, le norme costituzionali sul giusto processo e sulla ragionevole durata di esso (art. 111) e sul diritto di difesa (art. 24) – che vanno coordinate con l'art. 103 dello stesso testo costituzionale, ed anche alla stregua delle quali deve essere interpretato l'art. 34 D. Lgs. n. 80 del 1998 – sembrano rifiutare una interpretazione tale da imporre o consentire di scindere il processo in tronconi affidati a giurisdizioni diverse, con il pericolo, altresì, di decisioni difformi, ed orientare, al contrario, per la conferma, anche in tal caso, del giudizio unitario. Non può pertanto ritenersi applicabile l'istituto della sospensione in considerazione della rilevata situazione di litisconsorzio processuale determinata dalle reciproche domande proposte tra convenuti e chiamati in causa, ed

anche in considerazione del disfavore del legislatore per l'istituto della sospensione, nonostante la tradizionale regola secondo cui la giurisdizione è inderogabile per ragioni di connessione.

Conformi:

Tribunale Ordinario di Roma, n. 17375/2012, Giudice Salvati;

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 15660/2005, n. 4615/2011 (diff. Consiglio di Stato n. 2731/2013);

Sentenza n. 12404/2010, Giudice Federico Salvati

### **RISARCIMENTO DANNO ESISTENZIALE - GIURISDIZIONE DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA - NON SUSSISTE**

E' attribuita alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda di risarcimento del danno esistenziale subito in conseguenza dell'ingiusta comminazione del "*divieto di circolazione*" come conseguenza dell'iscrizione del fermo amministrativo di veicolo. In riferimento al contenzioso attribuito al giudice tributario non sussiste, infatti, una norma corrispondente a quella contenuta all'art. 7, comma 3, della legge n. 1034/71, la quale devolve al giudice amministrativo anche la conoscenza delle questioni relative all'eventuale risarcimento del danno.

Sentenza n. 14263/2010, Giudice Federico Salvati

### **RAPPORTO DI CONCESSIONE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA - SUBCONCESSIONE-AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE ESTRANEA AL RAPPORTO DERIVATO - GIURISDIZIONE G.O.**

In tema di concessioni in uso esclusivo a privati il giudice ordinario conosce di ogni controversia relativa agli obblighi derivanti da rapporti di natura privatistica che accedono a quello di concessione – come il rapporto di appalto o di subconcessione fra il concessionario ed il terzo per l'esercizio di un pubblico servizio o l'utilizzazione di un bene pubblico – quando l'Amministrazione concedente resta totalmente estranea a detto rapporto derivato e non può quindi ravvisarsi alcun collegamento fra l'atto autoritativo concessorio e il rapporto medesimo. Quando, invece, l'Amministrazione è in qualche modo partecipe del rapporto di sub-concessione, per averlo espressamente previsto ed autorizzato nello schema del rapporto concessorio, opera la regola generale che prevede la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle controversie relative a concessioni amministrative, di cui all'art. 5, comma 1, della legge n. 1034 del 1971 e, per le controversie relative a concessioni di servizi pubblici, all'art. 33, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.

Conformi:

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, nn. 10013/2001, 9233/2002.

## ANNO 2011

Sentenza n. 4730/2011, Giudice Federico Salvati

### **RISARCIMENTO DEL DANNO DA PROVVEDIMENTO ILLEGITTIMO-GIURISDIZIONE DEL G.A. - NECESSITA' DI IMPUGNAZIONE DELL'ATTO - NON SUSSISTE**

Se la domanda risarcitoria ha quale presupposto dichiarato l'illegittimità di un atto amministrativo emesso nell'ambito di un rapporto devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, dall'articolo 7, comma 3, della Legge 1034 del 1971 discende che quest'ultimo giudice è tenuto a conoscere della domanda volta ad ottenere l'accertamento del diritto ad ottenere il risarcimento del danno subito in conseguenza dell'atto. Nel caso di mancata contestuale impugnazione dell'atto illegittimo la domanda risarcitoria deve essere comunque proposta dinanzi al G.A..

Ogniqualevolta sia lamentato un danno provocato da un'attività provvedimentoale ritenuta illegittima, la giurisdizione amministrativa dovrà essere affermata (non potendo ipotizzarsi la contemporanea sussistenza di ambedue le giurisdizioni con riferimento alla medesima situazione giuridica) anche se l'atto ritenuto illegittimo sia ancora produttivo di effetti e nel giudizio risarcitorio non ne sia stata chiesta la rimozione.

Conformi:

Tribunale Ordinario di Roma, n. 9668/2010, Giudice Salvati;

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 30254/2008.

Sentenza n. 17576/2011, Giudice Laura Scalia

### **POTERE VINCOLATO IN CONCRETO DELLA P.A. - GIURISDIZIONE DEL G.O. - DIRITTO SOGGETTIVO**

Anche quando oggetto della controversia sia quella dei pubblici servizi, nella specie trasporto pubblico locale, attratta di regola nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (art. 133, comma 1, lett. c) c.p.a.), allorché si assista alla richiesta di una posta creditoria per il cui accertamento non è richiesta da parte della P.A. una valutazione comparativa di interessi pubblici e privati in gioco, ma solo l'applicazione di un parametro di natura normativa di cui si contesta la corretta applicazione, la posizione del privato è quella di un diritto soggettivo azionabile dinanzi al g.o..

Conformi:

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 13338/2010.

Sentenza n. 19180/2011, Giudice Carmen Bifano

**RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO NON PRIVATIZZATO - RESPONSABILITA' CONTRATTUALE O EXTRA CONTRATTUALE - RIPARTO DI GIURISDIZIONE**

Ai fini dell'individuazione del giudice destinato a conoscere le cause di risarcimento danni da lesioni patite da pubblico dipendente, occorre verificare se il fatto illecito ascritto all'Amministrazione costituisca espressione di responsabilità contrattuale o extracontrattuale, ovverosia se sia dipeso dalla violazione degli obblighi propri del datore di lavoro oppure dalla violazione del generale divieto del "*neminem laedere*". A tal fine, non rileva la qualificazione formale data dal danneggiato all'azione, essendo necessario considerare i tratti propri dell'elemento materiale dell'illecito posto a base della pretesa risarcitoria. Pertanto deve affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario qualora sia addebitata all'Amministrazione una condotta la cui capacità lesiva possa indifferentemente esplicarsi sia nei confronti dei dipendenti che degli estranei, mentre deve essere affermata la giurisdizione del giudice amministrativo nel caso in cui sia stata denunciata una condotta tale da escluderne qualsiasi rilevanza nei confronti dei soggetti non legati all'Amministrazione da un rapporto di pubblico impiego.

Conformi:

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 1875/2011.

Sentenza n. 21962/2011, Giudice Federico Salvati

**POTERE AUTORITATIVO DELLA P.A. - ESAMI DI STATO - VALUTAZIONE SUSSISTENZA REQUISITI AMMISSIONE - RITARDO - GIURISDIZIONE DEL G.A.**

La valutazione della sussistenza dei requisiti per partecipare ad esami di Stato si inserisce nell'ambito della più ampia attività svolta dall'amministrazione scolastica per la preparazione e lo svolgimento degli esami che, per quanto attiene le scuole secondarie superiori, è disciplinata dalla legge 10 dicembre 1997, n. 425, "*Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore*". Essa costituisce dunque la prima parte di un'attività procedimentale di natura autoritativa, volta alla cura dell'interesse pubblico, la quale viene innescata dalla domanda di ammissione proposta dal candidato (art. 2, legge n. 425 del 1997) e si conclude con la valutazione dell'idoneità del candidato a superare positivamente le prove d'esame.

La valutazione del ritardo dell'amministrazione nel verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità per partecipare all'esame rientra quindi nella giurisdizione del giudice amministrativo e la tutela risarcitoria non può essere condizionata alla impugnazione dell'atto.

Conformi:

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 15325/2009.

## ANNO 2012

Sentenza n. 8409/2012, Giudice Laura Scalia

### **ESENZIONE DALL'OBBLIGO DI ACQUISTO DEI CERTIFICATI VERDI - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL G.A.**

L'art. 33, comma 1, D.Lgs. n. 31 marzo 1998, n. 80 come sostituito dall'art. 7 lett. a) L. 21 luglio 2000, n. 205, all'esito dell'intervento operato dalla Corte costituzionale con la sentenza 5-6 luglio 2004, n. 204, nella disciplina applicabile "ratione temporis" al giudizio in esame, stabilisce che appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo, *"le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 - ovvero ancora relative all'affidamento di un pubblico servizio, ed alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore..."*.

Rispetto alla posizione del privato - consistente nel diritto dell'importatore di energia ad essere esonerato dall'obbligo di acquisto di Certificati Verdi per il meccanismo sancito dall'art. 11 d.lgs. 79/1999, diritto leso, nella specie, dal riaffermato obbligo di acquisto dei certificati, si assiste piuttosto, all'esercizio di un potere autoritativo derivante dalla concessione e finalizzato al perseguimento di un pubblico interesse.

Sentenza n. 10914/2012, Giudice Alfredo Sacco

### **ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ' - RETROCESSIONE PARZIALE - RISARCIMENTO DEL DANNO - G.A.**

L'articolo 53, comma 1, del D.P.R. n. 327 del 2001 attribuisce al giudice amministrativo la cognizione esclusiva delle controversie in materia di espropriazione per pubblica utilità. Tale norma deve essere interpretata nel senso di ritenere attribuita al giudice amministrativo la cognizione su tutte le questioni ascrivibili all'esercizio, ancorché attuato con atti illegittimi, della potestà ablatoria. Ne consegue che se la controversia ha ad oggetto l'accertamento dell'illiceità del procedimento espropriativo, la cognizione spetta unicamente al giudice amministrativo. Ad uguali conclusioni si perviene per la domanda subordinata di retrocessione quando si tratti di retrocessione parziale, e per la domanda di risarcimento del danno la quale presuppone l'accertamento dell'illiceità della procedura ablatoria o il riconoscimento del diritto alla parziale retrocessione del bene.

Sentenza n. 13783/2012, Giudice Carmen Bifano

**RESPONSABILITA' DEGLI ESERCENTI UN PUBBLICO UFFICIO O UNA PUBBLICA FUNZIONE - DANNO ERARIALE - CRITERIO DELL'APPARTENENZA**

L'art. 52 R.D. n. 1214/1934 non limita la categoria dei "responsabili" sottoposti al giudizio della Corte dei Conti ai soli soggetti che hanno instaurato con taluno di detti enti un "rapporto di impiego", ma a qualunque soggetto che, a qualsivoglia titolo, e perfino per incarico occasionale, esplica attività per conto dell'amministrazione, in base al criterio c.d. dell'appartenenza, e cioè dell'essere il soggetto parte integrante e costitutiva di una p.a., soprattutto in virtù di un rapporto organico, o di pubblico impiego, e quindi in base alla nozione di rapporto di semplice servizio in senso lato.

Nella controversia avente ad oggetto i danni subiti da ente pubblico nello svolgimento di contratto di appalto per la realizzazione di opera pubblica sono inclusi anche il direttore dei lavori, così come l'ingegnere capo; ciò, appunto, in considerazione dei compiti e delle funzioni istituzionali che la disciplina in materia di appalti pubblici, di fonte primaria e regolamentare, devolve a tali figure e che comportano nei confronti dell'appaltatore l'esercizio di poteri autoritativi e l'assunzione della veste di agente, in quanto funzionalmente e temporaneamente inserito nell'apparato organizzativo della Pubblica Amministrazione che ha loro conferito l'incarico, quali organi tecnici e straordinari della stessa.

Conformi:

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 3165/2011.

Sentenza n. 14085/2012, Giudice Carmen Bifano

**RIMBORSO PRESTAZIONI SANITARIE - AZIENDE OSPEDALIERE ACCREDITATE - GIURISDIZIONE DEL G.O.**

In materia di crediti derivanti dall'effettuazione, da parte di struttura privata accreditata ad operare per conto del SSN, di prestazioni sanitarie, se non viene contestato l'esercizio delle prerogative amministrative relative alla determinazione dei limiti entro i quali la spesa per prestazioni sanitarie può essere imputata al servizio sanitario pubblico, la giurisdizione è del giudice ordinario.

Sentenza n. 17375/2012, Giudice Federico Salvati

**DANNI DERIVANTI DALL'ESECUZIONE DI UN'OPERA DELLA P.A. - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA G.A. - ART. 34 D.LGS. N. 80/98**

La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia urbanistica ed edilizia, prevista dall'art. 34 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, ha come presupposto oggettivo il nesso tra atti e provvedimenti delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti ad esse equiparati ed uso del territorio (stante la valenza tendenzialmente onnicomprensiva dell'espressione "materia urbanistica", in quanto abbracciante la totalità degli aspetti di tale uso) e, come presupposto soggettivo – desumibile dallo stesso art. 34, in riferimento all'art. 103, primo comma, Cost. – che la controversia venga instaurata nei confronti delle predette amministrazioni o dei predetti soggetti.

Ai sensi dell'art. 35, comma primo, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, come modificato dall'art. 7 della L. 21 luglio 2000, n. 205 – il quale stabilisce che, nelle materie devolute alla sua giurisdizione esclusiva, il giudice amministrativo dispone, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, il risarcimento del danno ingiusto – e dell'art. 7, comma terzo, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dall'art. 7 della legge n. 205 del 2000 – in forza del quale il tribunale amministrativo regionale, nell'ambito della sua giurisdizione, conosce anche di tutte le questioni relative all'eventuale risarcimento del danno – quest'ultimo può essere disposto dal giudice amministrativo non soltanto se investito della domanda di annullamento dell'atto amministrativo, quale effetto ulteriore della riscontrata illegittimità di esso, ma anche nel caso in cui la parte interessata si limiti ad invocare la sola tutela risarcitoria purché ricorra la giurisdizione esclusiva o generale di legittimità.

Conformi:

Tribunale Ordinario di Roma, n. 7793/2011, Giudice Salvati;

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 15660/2005.

Sentenza n. 17375/2012, Giudice Federico Salvati

### **INDENNIZZO CONSEGUENTE AD ATTI DI NATURA ESPROPRIATIVA O ABLATIVA - GIURISDIZIONE DEL G.O.**

Il terzo comma dell'art. 53 del DPR n. 327 del 2001, nella formulazione vigente all'epoca della proposizione della domanda, mantiene *“ferma la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa”* (previsione rimasta inalterata, all'attuale secondo comma, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 104 del 2010, codice del processo amministrativo).

Conformi: Tribunale Ordinario di Roma, n. 7793/2011, Giudice Salvati.

Sentenza n. 18295/2012, Giudice Carmen Bifano

## **DISMISSIONE BENI IMMOBILI INPS - DIRITTO ALL'ACQUISTO DA PARTE DEL CONDUTTORE - GIURISDIZIONE ORDINARIA**

Qualora oggetto della domanda sia il diritto all'acquisto della proprietà, relativamente ad immobile di proprietà dell'ente pubblico INPS dall'attore condotto in locazione, asseritamente attribuito dalle norme in materia di dismissione del patrimonio immobiliare degli enti pubblici, trattasi di diritto soggettivo devoluto alla cognizione del giudice ordinario, e gli eventuali atti amministrativi che vincolino alla determinazione del prezzo degli immobili cui la domanda medesima si riferisce sarebbero disapplicabili, ove illegittimi, senza necessità di sospensione ex art. 295 c.p.c. del giudizio innanzi al g.o. in attesa dell'esito dell'impugnazione davanti al g.a. dei suddetti provvedimenti amministrativi.

Sentenza n. 19153/2012, Giudice Carmen Bifano

## **OPPOSIZIONE A CARTELLA - CREDITI DI NATURA TRIBUTARIA - CONTESTAZIONE ESIGIBILITA' DEL CREDITO ISCRITTO A RUOLO**

L'articolo 2 del D.Lgs. n. 546/1992 deve essere letto in combinato disposto con la norma di cui all'art. 19 del medesimo D.Lgs. n. 546/1992 il quale, elencando gli atti impugnabili dinanzi al giudice tributario, menziona anche il ruolo e la cartella di pagamento. Se poi la domanda è volta a contestare la stessa esigibilità della pretesa tributaria, non investendo aspetti dell'esecuzione in senso stretto, il giudice ordinario non ha giurisdizione.

Conformi: Tribunale Ordinario di Roma, Ordinanza R.G. n. 9527/2010 e Sentenza n. 5027/2012, Giudice Salvati; Corte di Cassazione, Sezioni Unite, nn. 5994/2012, 14667/2011.

Sentenza n. 32665/2012, Giudice Carmen Bifano

## **COMPENSAZIONE - PREZZO MATERIALI DA COSTRUZIONE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA**

Il concreto operare del sistema della compensazione relativa al prezzo di singoli materiali da costruzione, speciale forma di adeguamento dei prezzi di un contratto pubblico, è condizionato alla disponibilità finanziaria. L'esclusa ravvisabilità di un provvedimento veramente definitivo in ordine all'*an* e al *quantum* della compensazione spettante, in caso di dichiarata insufficienza di risorse, conduce a ritenere che la giurisdizione sulla controversia spetti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133 co. 1 lett. e) n. 2 del D.Lgs. n. 104/2010.

## **ANNO 2013**

Sentenza n. 8098/2013, Giudice Carmen Bifano

### **ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO - SELEZIONE MEMBRI DEL CDA - POSIZIONE TUTELETA - DIRITTO SOGGETTIVO**

Qualora oggetto della controversia sia l'individuazione, prevista dallo Statuto, dei membri del Consiglio di Amministrazione da parte di un organismo di diritto pubblico (nella specie Enasarco), trattandosi di atto dichiarativo che si limita ad accertare una determinata situazione senza influire su di essa, e dunque, per tale motivo, certamente non di natura provvedimentoale, la situazione soggettiva dedotta in giudizio ha consistenza di diritto soggettivo e non di interesse legittimo, onde spetta al giudice ordinario verificarne nel merito l'effettiva sussistenza.

Sentenza n. 10748/2013, Giudice Carmen Bifano

### **COSAP - SCADENZA CONCESSIONE - GIURISDIZIONE ORDINARIA**

In materia di canone per l'occupazione di suolo pubblico, scaduta la concessione di area comunale e persistendo l'utilizzazione del bene da parte del concessionario, rientrano nella giurisdizione ordinaria sia la domanda di restituzione, che quella di risarcimento del danno per l'occupazione abusiva. Riguardo alla prima, non sussiste la giurisdizione amministrativa esclusiva prevista dall'art. 5, comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, essendo la domanda fondata sul diritto di proprietà che l'ente pubblico fa valere servendosi dei mezzi ordinari (art. 823 cod. civ.), e non sul rapporto di concessione, ormai scaduto. Quanto alla seconda, non rileva la destinazione dell'area allo svolgimento di un servizio pubblico, avendo la sentenza n. 204 del 2004 della Corte costituzionale conservato alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo prevista dall'art. 33, comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, le controversie relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, che l'art. 5, comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, attribuisce al giudice ordinario quando non coinvolgano la verifica dell'azione autoritativa della P.A. sul rapporto concessorio sottostante o l'esercizio di poteri discrezionali nella determinazione delle indennità o canoni stessi, ma siano contrassegnate da un contenuto meramente patrimoniale, attinente al rapporto interno tra P.A. concedente e concessionario del bene o del servizio pubblico.

Conformi:

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 20749/2008.

Sentenza n. 13274/2013, Giudice Federico Salvati

### **TOSAP - GIURISDIZIONE TRIBUTARIA - OPPOSIZIONE A CARTELLA**

L'opposizione avverso la cartella per il pagamento della TOSAP, tassa di occupazione di spazi e aeree pubbliche, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 546/1992, rientra nella giurisdizione del giudice tributario. Da ciò consegue che il Giudice ordinario non ha giurisdizione in merito alle modalità di riscossione della TOSAP, all'accertamento della sussistenza del relativo credito e alla sua presunta prescrizione. Anche nell'ipotesi in cui sia opposta un'ingiunzione di pagamento ai sensi del R.D. n. 639/1910, la controversia è devoluta alla giurisdizione delle Commissioni tributarie, anche in considerazione della natura di atto prodromico all'esecuzione forzata propria di tale atto. Nessuna rilevanza – nel senso di escludere la giurisdizione tributaria – può essere accordata alla mancata inclusione dell'ingiunzione nell'art. 19 del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 (menzionata invece nell'art. 16, comma 1, del D.P.R. del 26 ottobre 1972, n. 636, sul previgente contenzioso tributario), poiché ciò è dovuto alla ormai generalizzata riscossione dei tributi mediante iscrizione a ruolo.

Conformi:

Tribunale Ordinario di Roma, n. 1217/2015, Giudice Papoff;

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, nn. 11967/2011, 15593/2009, 1240/2005.

Sentenza n. 19264/2013, Giudice Carmen Bifano

### **CONTRIBUTI PUBBLICI - PREDETERMINAZIONE NORMATIVA DEI PRESUPPOSTI - GIURISDIZIONE DEL G.O.**

In materia di attribuzione di contributi pubblici incentivanti per le imprese, ai sensi del T.U. n. 76/1990 delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, ai fini del riparto della giurisdizione deve riconoscersi rilevanza assorbente alla predeterminazione normativa sia dei presupposti in presenza dei quali il contributo è erogabile sia del relativo *quantum*, essendo ravvisabile pertanto una correlativa posizione di diritto soggettivo, come tale appartenente alla cognizione del g.o..

Conformi:

Tribunale Ordinario di Roma, n. 17464/2011, Giudice Bifano;

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, nn. 21000/2005, 466/2005, 6405/2004, 2369/2002, 15439/2002, 182/2001, 4188/1996.

Sentenza n. 22731/2013, Giudice Matilde Carpinella

**ACCORDI EX ART. 11 L. 241/1990 - REVOCA BENEFICI CONCESSI CON PATTO TERRITORIALE - GIURISDIZIONE DEL G.A.**

La cognizione della controversia relativa all'impugnazione di un provvedimento di revoca del beneficio finanziario accordato ad una società per la realizzazione di un investimento produttivo in sede di approvazione di un patto territoriale ex art. 2, comma 203, L. n. 662/1996, costituente una delle possibili forme di programmazione negoziata tra parti pubbliche e parti private in cui è, tra l'altro, necessario definire gli accordi programmatici, ai sensi dell'art. 27 della L. n. 142 del 1990, e individuare le convenzioni necessarie per l'attuazione di detti accordi, appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in relazione al disposto di cui all'art. 11, ultimo comma, della L. n. 241 del 1990 (ora trasfuso nell'art. 133, comma 1, lettera a), n. 2, della L. n. 104/2010), che demanda, in generale, a tale giurisdizione le questioni relative alla formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi e sostitutivi del provvedimento pubblico di erogazione di una sovvenzione economica. Il tradizionale orientamento che riconosce la giurisdizione del giudice ordinario per la revoca di finanziamenti o sovvenzioni pubbliche definitivamente concessi è applicabile solo nel caso di contributi singolarmente chiesti e ottenuti, e non anche di contributi riguardanti un patto territoriale e, quindi, una programmazione negoziata che coinvolge una molteplicità di soggetti pubblici e privati e implica decisioni istituzionali e risorse finanziarie impegnate da enti pubblici diversi.

Conformi: Corte di Cassazione, Sezioni Unite, nn. 9151/2009, 6960/2009, 21472/2009, 18630/2008; Tribunale Ordinario di Roma n. 17634/2011, Giudice Scalia.

Sentenza n. 23146/2013, Giudice Federico Salvati

**ANNULLAMENTO CONTRATTO - VIZI DEL PROCEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE - GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA**

Dai principi generali e dalle norme in materia di procedimenti di scelta del contraente ad evidenza pubblica emerge che la caducazione del contratto stipulato a seguito della conclusione del procedimento di aggiudicazione, per vizi propri di quest'ultimo, può essere pronunciata ad istanza di un partecipante alla gara soltanto qualora sia annullata l'aggiudicazione che del contratto costituisce

un presupposto. Al partecipante alla gara che non sia risultato aggiudicatario è riconosciuto l'interesse ad ottenere una duplice tutela, potendo questi agire per ottenere l'annullamento dell'aggiudicazione, nonché il risarcimento del danno derivante dall'illegittima esclusione. In entrambi i casi la giurisdizione è attribuita al giudice amministrativo. Il giudice ordinario si pronuncia invece in merito alle controversie attinenti all'esecuzione del rapporto contrattuale alle quali sia estranea qualunque questione concernente il procedimento di scelta del contraente. Il giudice ordinario conosce del rapporto contrattuale esclusivamente nella fase di esecuzione alla quale sono estranee le vicende che hanno condotto alla stipula del contratto e perciò anche la dedotta violazione delle norme imperative che disciplinano la fase della scelta del contraente.

Sentenza n. 24452/2013, Giudice Lilia Papoff

### **OPPOSIZIONE AD ESECUZIONE - CONTRIBUTI OPERE CONSORZIO DI BONIFICA - GIURISDIZIONE COMMISSIONE TRIBUTARIA**

In materia di opposizione ad esecuzione, se i crediti esatti sono contributi previsti ai sensi dell'art. 21 R.D. 215/33 a carico dei proprietari dei beni immobili interessati dalle opere del Consorzio di Bonifica, che sono riscossi con le norme che regolano le imposte dirette, stante la natura tributaria degli stessi, la giurisdizione spetta alle Commissioni tributarie. Tutte le controversie relative alla imposizione dei contributi da parte dei consorzi di bonifica per l'attività istituzionale svolta e insorte in epoca successiva al 1 gennaio 2002 sono devolute alla cognizione della Commissione Tributaria, in applicazione dell'art. 2 D.Lgs. n. 546/92, così come modificato dall'art. 12 comma 2 del D.Lgs. n. 448/01 che ha esteso la giurisdizione tributaria a tutti i tributi di ogni genere e specie.

Conformi:

Tribunale Ordinario di Roma, Sentenza n. 24452/2013, Giudice Papoff;

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, nn. 14934/2005, 2598/2013.

Sentenza n. 25105/2013, Giudice Lilia Papoff

### **OPPOSIZIONE AD ESECUZIONE - NATURA DELLA TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE - GIURISDIZIONE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE**

Spettano alla giurisdizione tributaria le controversie aventi ad oggetto la debenza della tariffa di igiene ambientale (TIA), in quanto, come evidenziato anche dall'ordinanza della Corte Costituzionale n. 64 del 2010, tale tariffa non costituisce una entrata patrimoniale di diritto privato, ma una mera variante della TARSU, disciplinata dal D.P.R. 15 novembre 1993 n.507, di cui conserva la qualifica di tributo.

Conformi:

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, nn. 14903/10, 25929/11;

Tribunale Ordinario di Roma, nn. 5287/2014 e 25105/2013, Giudice Papoff.

## ANNO 2014

Ordinanza art. 702 bis c.p.c., 13.03.2014, RG n. 60201/2013, Giudice Lilia Papoff

### **RIPETIZIONE DI SOMME PAGATE A TITOLO DI ONERI DI URBANIZZAZIONE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL G.A.**

La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo *ex art. 133, lett. f), c.p.a.* si estende a tutte le controversie attinenti alla spettanza e liquidazione del contributo per gli oneri di urbanizzazione, che involgono anche quelle relative alla domanda di ripetizione o di compensazione dei medesimi oneri. Conformi: Corte di Cassazione, Sezioni Unite, nn. 22904/2005, 12114/2009.

Ordinanza art. 702 bis c.p.c., 29.04.2014, RG n. 18712/2013, Giudice Lilia Papoff

### **OPPOSIZIONE AD ESECUZIONE ESATTORIALE - RICHIESTA PROVVEDIMENTO DISCARICO CARTELLA - GIURISDIZIONE DEL G.A.**

In materia di opposizione ad esecuzione esattoriale, qualora l'attore chieda il discarico della cartella all'ente impositore ai sensi dell'art. 68 D.Lgs n. 546/92, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del g.o.. Trattasi infatti di una richiesta di compimento di attività amministrativa che può trovare tutela innanzi al giudice amministrativo.

Sentenza n. 233/2014, Giudice Alfredo Sacco

### **ASSEGNAZIONE IN SANATORIA DI ABITAZIONE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ESERCIZIO DI UN INTERESSE LEGITTIMO**

Nelle controversie in materia di assegnazione di abitazioni di edilizia residenziale pubblica la cognizione appartiene al giudice ordinario se l'opponente, contestando il decreto di rilascio, deduca un proprio diritto autonomo a permanere nell'immobile; al contrario, la cognizione appartiene al giudice amministrativo ove l'opponente deduca il possesso di tutti i requisiti necessari ed utili per ottenere, anche in sanatoria, l'assegnazione dell'immobile. Se l'attore pertanto agisce per sentire tutelata la sua posizione di assegnatario, e non un suo autonomo diritto soggettivo, propone una domanda ricompresa nella cognizione della giurisdizione amministrativa.

Conformi:

Tribunale Ordinario di Roma, n. 11300/2014, Giudice Sacco.

Sentenza n. 1195/2014, Giudice Lilia Papoff

**OCCUPAZIONE ABUSIVA DI IMMOBILI - OPPOSIZIONE A DECRETO DI RILASCIO -  
ACCERTAMENTO DEL DIRITTO AL SUBENTRO - GIURISDIZIONE DEL G.O.**

Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la cognizione della controversia avente ad oggetto l'opposizione avverso il decreto di rilascio emesso nei confronti di occupante abusivo dell'alloggio che affermi di essere titolare del diritto al subentro nel precedente rapporto di locazione e all'assegnazione dell'alloggio.

Conformi:

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, nn. 6404/2010, 13527/2006.

Sentenza n. 1515/2014, Giudice Lilia Papoff

**RECESSO CONTRATTO DI LOCAZIONE - PROVVEDIMENTO CONCESSORIO  
PRESUPPOSTO - RILASCIO DEI LOCALI - GIURISDIZIONE DEL G.A.**

Il sindacato sulla effettiva sussistenza dei presupposti per il recesso dalla concessione che costituisce presupposto di operatività del contratto di locazione, e quindi anche il sindacato sulla sussistenza dei presupposti per la condotta coercitiva diretta ad ottenere coattivamente il rilascio dei locali, costituiscono oggetto della giurisdizione del giudice amministrativo.

Sentenza n. 1521/2014, Giudice Lilia Papoff

**PROVVEDIMENTO CONTESTATO - OGGETTO PRINCIPALE DEL GIUDIZIO -  
POTERE DISAPPLICAZIONE DEL G.O. - NON SUSSISTE**

Sussiste la giurisdizione amministrativa se il provvedimento contestato è comunque espressione di un potere di cui l'Amministrazione è per legge titolare (e manifesta quindi un'attribuzione sua propria), senza che la gravità del concreto vizio del provvedimento possa ritornare a incidere sull'individuazione della giurisdizione competente. L'art. 5 L. n. 2248/65 all. E consente al giudice ordinario, al fine di decidere la questione al suo esame, di risolvere incidentalmente la questione relativa alla legittimità di un atto amministrativo, ma la cognizione è riservata comunque al giudice amministrativo se l'atto di cui si contesta la legittimità costituisce l'oggetto principale del giudizio in quanto *causa petendi* della lesione lamentata.

Conformi:

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 2765/2008.

Sentenza n. 2250/2014, Giudice Lilia Papoff

### **CONCORSI PUBBLICI - VALUTAZIONE TECNICA DELLA COMMISSIONE – GIURISDIZIONE DEL G.A. - INTERESSE LEGITTIMO**

In materia di concorsi pubblici, le questioni attinenti le valutazioni tecniche delle commissioni esaminatrici sono assoggettate al sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo che può rilevarne, ad esempio, l'irragionevolezza, l'arbitrio o la violazione del principio della *par condicio* tra i concorrenti, senza che ciò comporti un'invasione della sfera del merito amministrativo. Anche la valutazione della congruità del tempo da dedicare alla correzione dei compiti costituisce oggetto di sindacato diretto del provvedimento da parte del giudice amministrativo che può rilevare la sussistenza di difetto di istruttoria, quale figura sintomatica di eccesso di potere.

Non sussiste un diritto soggettivo ad una corretta applicazione dei criteri tecnici di valutazione dell'elaborato e ad una utilizzazione di un tempo congruo, trattandosi pur sempre di profili di corretta applicazione del potere tecnico discrezionale della pubblica amministrazione a fronte del quale il privato vanta un mero interesse legittimo. Sussiste quindi il difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito per essere la controversia devoluta alla cognizione del giudice amministrativo.

Conformi:

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, nn. 10065/2011, 27283/2011;

Consiglio di Stato, n. 284/2005.

Sentenza n. 3192/2014, Giudice Matilde Carpinella

### **PERSONALE MILITARE - RISARCIMENTO DANNI - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL G.A. - CONDIZIONI**

Il rapporto di impiego del personale militare rientra nella categoria di quelli che, a norma del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 2, comma 2 (trasfuso nel D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 3, comma 1), restano sottratti alla c.d. contrattualizzazione e per i quali, in quanto rimasti disciplinati dal diritto pubblico, è stata pertanto conservata inalterata la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Qualora la controversia abbia però ad oggetto il risarcimento danni da lesioni patite da personale militare, occorre verificare se il fatto illecito ascritto all'Amministrazione costituisca espressione di responsabilità contrattuale od extracontrattuale, ovvero se sia dipeso dalla violazione degli obblighi propri del datore di lavoro oppure dalla violazione del generale divieto del *neminem laedere*.

A tal fine non rileva la qualificazione formale data dal danneggiato all'azione, essendo necessario considerare i tratti propri dell'elemento materiale dell'illecito posto a base della pretesa risarcitoria. Pertanto, deve affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario qualora sia addebitata all'Amministrazione una condotta la cui capacità lesiva possa indifferentemente esplicitarsi sia nei confronti dei dipendenti che degli estranei, mentre deve essere affermata la giurisdizione del giudice amministrativo nel caso in cui sia stata denunciata una condotta tale da escluderne qualsiasi rilevanza nei confronti dei soggetti non legati all'Amministrazione da un rapporto di pubblico impiego.

Conformi:

*Tribunale Ordinario di Roma, n. 17697/2013, Giudice Carpinella;*

*Corte di Cassazione, Sezioni Unite, nn. 5785/08, 5468/09, 1875/11.*

Sentenza n. 3684/2014, Giudice Lilia Papoff

### **CREDITI DERIVANTI DALLA FORNITURA ED IL TRASPORTO DI ENERGIA ELETTRICA - FASE ESECUTIVA DEL RAPPORTO - ESERCIZIO DI POTERI AUTORITATIVI**

La giurisdizione compete al giudice ordinario allorché la domanda attorea abbia ad oggetto il diritto soggettivo di credito che trova fondamento nel contratto di fornitura di energia elettrica la cui fase esecutiva non è caratterizzata dall'esercizio di poteri autoritativi. La giurisdizione è sottratta alle fattispecie di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici servizi.

Conformi:

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 236459/2004.

Sentenza n. 3692/2014, Giudice Lilia Papoff

### **DOMANDA RISARCITORIA - ILLEGITTIMA ISCRIZIONE IPOTECARIA**

La domanda proposta nei confronti del concessionario per la riscossione dei tributi, avente ad oggetto il comportamento asseritamente illecito - prospettato come causa del danno lamentato e del risarcimento preteso - tenuto da quest'ultimo nel procedere all'iscrizione di ipoteca ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, integrando l'indagine sulla legittimità di tale condotta una mera questione pregiudiziale, e non una causa di natura tributaria avente carattere pregiudiziale da decidersi da parte del giudice munito della corrispondente giurisdizione.

Conformi:

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 14506/13.

Sentenza n. 3950/2014, Giudice Lilia Papoff

### **RECUPERO CONTRIBUTI COMUNITARI CONCESSI AI PRODUTTORI DI OLIO D'OLIVA - GIURISDIZIONE INTERNA - LIMITI**

In materia di aiuti riconosciuti dalla Comunità Europea ai produttori di olio d'oliva se l'Ente italiano preposto all'erogazione ha proceduto al recupero di quanto erogato in eccedenza, l'azione del beneficiario che intende opporsi al recupero non può che rivolgersi nei confronti dell'Ente stesso, non essendo oggetto di sindacato il provvedimento a monte degli organi della comunità europea, e il vaglio non può provenire che dal Giudice ordinario italiano, proprio perché non si tratta di tutelare gli interessi del cittadino di un stato membro rispetto alla attività di organi comunitari.

Conformi:

Tribunale Ordinario di Roma, nn. 23273/2013, 22917/2014, 2209/2014, 23285/2013 e 20438/2014, Giudice Papoff;

Consiglio Stato, sez. VI, nn. 2751/2007, 13757/2007; Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 8225/2006.

Sentenza n. 3950/2014, Giudice Lilia Papoff

### **CONTRIBUTI, SOVVENZIONI E AIUTI COMUNITARI - RIPARTO DI GIURISDIZIONE**

In base ai criteri di riparto della giurisdizione in materia di contributi, sovvenzioni e aiuti erogati in applicazione della normativa comunitaria la giurisdizione del giudice amministrativo sussiste nelle ipotesi in cui la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento attributivo del beneficio o quando tale provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, nonché quando l'erogazione dei contributi e il loro eventuale recupero non discendono automaticamente dall'accertamento di presupposti vincolanti ma costituiscono esercizio di una funzione giurisdizionale pubblicistica che, in quanto tale, afferisce a posizioni di interesse legittimo, nascenti da norme di azione e non già di relazione. Ne consegue che deve essere dichiarata la giurisdizione del g.o. quando la controversia afferisca alla fase successiva e presupponga l'accertamento dei presupposti richiesti dalla legge.

Conformi:

Tribunale Ordinario di Roma, nn. 23273/2013, 22917/2014, 2209/2014, 23285/2013 e 20438/2014, Giudice Papoff;

Consiglio Stato, sez. VI, nn. 2751/2007, 13757/2007;

Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 8225/2006.

Sentenza n. 4258/2014, Giudice Lilia Papoff

**CASSA FORENSE - RISSOSSIONE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - GIURISDIZIONE ORDINARIA**

In materia di riscossione dei contributi previdenziali per conto della Cassa Forense sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, essendo irrilevante la natura pubblicistica dell'obbligo di contribuzione in capo agli iscritti alla Cassa, mentre la giurisdizione propria della Corte dei Conti in materia di contabilità pubblica presuppone necessariamente la qualità pubblica del denaro gestito. La Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense è stata oggetto di privatizzazione con D.Lgs. n. 509/94 e non sussiste pertanto dubbio sulla natura non pubblicistica del denaro gestito.

Conformi:

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 10133/2012.

Sentenza n. 5092/2014, Giudice Laura Scalia

**GESTIONE DEI RIFIUTI - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA - NOZIONE DI “COMPLESSIVA GESTIONE”**

Allorché la norma sulla giurisdizione (art. 133 lett. p, seconda parte, del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104) faccia riferimento alla nozione di “complessiva gestione” per legare a quest'ultima la giurisdizione del giudice amministrativo, all'indicata nozione non può che riconnettersi anche il profilo più strettamente economico-patrimoniale del fenomeno, certa essendo ogni sua finalizzazione alla gestione medesima.

Conformi:

Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 898/2012.

Sentenza n. 6389/2014, Giudice Lilia Papoff

**CONTRIBUTI E SOVVENZIONI - INADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DA PARTE DEL CONCESSIONARIO - DIRITTO SOGGETTIVO**

In materia di contributi e di sovvenzioni pubbliche il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo nella fase successiva al provvedimento attributivo del beneficio deve essere operato considerando che l'interesse del beneficiario alla conservazione della disponibilità delle somme erogate assume consistenza di diritto soggettivo di fronte alla contraria posizione assunta dalla P.A. tutte le volte in cui tale posizione si puntualizzi in provvedimenti che, quale che sia la loro

configurazione formale, trovino fondamento, non già in una ponderazione tra l'interesse pubblico e quello privato, ma nell'asserito inadempimento, da parte del beneficiario dell'erogazione, degli obblighi derivanti dal provvedimento attributivo.

Conformi:

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 5617/2003.

Sentenza n. 6927/2014, Giudice Lilia Papoff

**COGNIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO IN MATERIA DI INDENNITA', CANONI E ALTRI CORRISPETTIVI - INDENNIZZO DOVUTO IN CONSEGUENZA DI ABUSO EDILIZIO - NON RIENTRA NELLA PREVISIONE DI LEGGE - GIURISDIZIONE DEL G.A. - SUSSISTE**

L'art. 5 comma 2 L. n. 1034/71 attribuisce al giudice ordinario la competenza a conoscere delle controversie riguardanti indennità, canoni e altri corrispettivi, pur nell'ambito di un rapporto di concessione amministrativa. L'eccezione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nella materia delle concessioni su beni pubblici, così come stabilita dal comma 1 dell'art. 5 citato, si fonda sul contenuto meramente patrimoniale delle controversie riservate al giudice ordinario e sulla assenza di valutazioni coinvolgenti l'esercizio di potestà autoritativa da parte della Pubblica Amministrazione. Tuttavia, l'indennizzo previsto dall'art. 1 comma 257 Legge Finanziaria 2007 non ha funzione di riequilibrio degli interessi a fronte di un vantaggio del privato, ma ha invece natura sanzionatoria conseguente alla perpetrazione su suolo demaniale di un abuso edilizio. Ne consegue il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, per essere la controversia di competenza del giudice amministrativo.

Conformi:

TAR Lazio, Sentenza n. 7459/2011.

Sentenza n. 6937/2014, Giudice Lilia Papoff

**GIURISDIZIONE DEL G.O. IN MATERIA DI INDENNITA', CANONI E ALTRI CORRISPETTIVI - ECCEZIONE ALLA REGOLA DELLA GIURISDIZIONE ESCLUSIVA**

L'art. 5, comma 2 L. n. 1034/71, che attribuisce al giudice ordinario la competenza a conoscere delle controversie riguardanti indennità, canoni e altri corrispettivi, pur nell'ambito di un rapporto di concessione amministrativa, costituisce eccezione alla giurisdizione esclusiva del giudice

amministrativo nella materia delle concessioni su beni pubblici, così come stabilita dal comma 1 dell'art. 5 citato, e si fonda sul contenuto meramente patrimoniale delle controversie riservate al giudice ordinario e sulla assenza di valutazioni coinvolgenti l'esercizio di potestà autoritativa da parte della Pubblica Amministrazione.

Sentenza n. 7693/2014, Giudice Lilia Papoff

#### **VINCOLI ESPROPRIATIVI - INDENNIZZO - GIURISDIZIONE DEL G.O.**

Allorché nel giudizio non sia chiesto il risarcimento dei danni derivanti da una condotta illegittima della P.A., bensì l'indennizzo conseguente alla responsabilità da atto lecito della P.A. per mancata corresponsione dell'indennizzo conseguente alla reiterazione di un vincolo espropriativo oltre il termine quinquennale (c.d. periodo di franchigia), la giurisdizione compete al giudice ordinario.

Quest'ultimo ha, infatti, pacificamente cognizione in materia indennitaria. La competenza è stata devoluta dall'art. 39 D.P.R. n. 327/2001 (T.U. espropri) alla Corte d'Appello, mentre per i diritti maturati a seguito degli atti di rinnovo del vincolo espropriativo, prima del 30.6.03, data di entrata in vigore del T.U. citato, è competente il Tribunale.

Conformi:

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 9302/2010;

Corte di Cassazione, n. 18105/2010.

Sentenza n. 10630/2014, Giudice Federico Salvati

#### **RAI - ORGANISMO DI DIRITTO PUBBLICO - SCELTA DEI CONTRAENTI - GIURISDIZIONE DEL G.A.**

Essendo la RAI un'impresa pubblica (sotto forma societaria in cui lo Stato ha una partecipazione rilevante) operante nel settore dei "servizi" pubblici di telecomunicazioni radio e televisive in concessione, assoggettata ai poteri di vigilanza e di nomina da parte dello Stato e costituita per soddisfare finalità di interesse generale – essa deve essere qualificata come "organismo di diritto pubblico", tenuto ad osservare le norme comunitarie di evidenza pubblica, nonché le rispettive norme interne attuative, per la scelta dei propri contraenti in tutti gli appalti di valore eccedente le soglie indicate per i servizi di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 158 del 1995 (ad eccezione delle sole procedure per l'aggiudicazione di appalti che siano relativi specificamente a servizi di radiodiffusione e televisione, quale settore "escluso" dalla Direttiva 92/50/CEE del 18 giugno 1992). La Rai deve conseguentemente osservare le norme comunitarie di evidenza pubblica nella scelta dei propri contraenti per gli appalti dei servizi (ad eccezione di quelli "esclusi" del settore radiotelevisivo). Per quanto sopra esposto non spetta al giudice ordinario di conoscere – neppure incidentalmente – le

questioni relative ai vizi del bando di gara e del procedimento di aggiudicazione dell'appalto di servizi, né della pretesa risarcitoria conseguente all'illegittimità degli atti della stazione appaltante e dell'aggiudicazione, trattandosi di questioni devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Conformi:

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 10443/2008.

Sentenza n. 12026/2014, Giudice Lilia Papoff

**RIMBORSI PER SPESE LEGALI - DIRITTO SOGGETTIVO - FUNZIONARIO ONORARIO - RAPPORTO DI MANDATO**

La domanda di rimborso delle spese di assistenza legale sostenute nel procedimento penale per fatti compiuti nell'esercizio delle funzioni di Commissario Governativo della Federconsorzi conferite con decreto del Ministro dell'Agricoltura non è configurabile in astratto come interesse legittimo, bensì come diritto soggettivo. Il rapporto tra p.a. e funzionario onorario non può essere inquadrato nel regime di rapporto di pubblico impiego e quindi non è applicabile *tout court* l'art. 18 D.L. n. 67/97; si configura un rapporto di mandato tra l'ente pubblico e il funzionario onorario. Ne consegue la giurisdizione del g.o..

Conformi:

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 478/2006;

Corte di Cassazione, n.10052/2008.

Sentenza n. 13689/2014, Giudice Carmen Bifano

**DIRITTI AEROPORTUALI - DISCREZIONALITA' DELLA P.A. - ASSENZA - GIURISDIZIONE DEL G.O. - SUSSISTE**

In materia di diritti aeroportuali il testo dell'art. 2, comma 190, della L. n. 662/96, vigente fino all'abrogazione con L. n. 248/ 2005, appare escludere in maniera inequivoca ogni discrezionalità del Ministro dei Trasporti, anche solo tecnica, nell'operazione di aggiornamento e parametrizzazione dei diritti in questione al tasso di inflazione programmato, essendo quest'ultimo a sua volta determinato oggettivamente da una fonte esterna, rappresentata dal documento di programmazione economico-finanziaria adottato dal Governo. Non è vincolato solo il contenuto dei decreti ministeriali da emettere (provvedimenti tenuti a maggiorare i diritti aeroportuali in misura rigorosamente corrispondente al tasso programmato d'inflazione), ma è obbligatoria la loro stessa emissione nel senso che il Ministro

non ha alcuna scelta discrezionale da compiere quanto all'emanazione di detti decreti che per disposizione della stessa legge debbono intervenire con cadenza annuale. Ne consegue la giurisdizione del giudice ordinario.

Conformi: Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 5926/2011.

Sentenza n. 14813/2014, Giudice Lilia Papoff

**STRUTTURE ACCREDITATE PRESSO IL SISTEMA SANITARIO - CONTESTAZIONE RICOVERI - ACCERTAMENTO DOMANDE DI CONGRUITA'- DISCREZIONALITA' TECNICA - GIURISDIZIONE DEL G.A.**

Il Decreto del Commissario *ad acta* regionale n. 58/2009, allegato I, paragrafo 3.7., prevede la istituzione di una commissione mista di esperti, nel caso di contrasti sulla attività preliminare di controllo svolta da Laziosanità, la quale decide a maggioranza e stila una relazione illustrativa dell'esito dei controlli che viene trasmessa alla ASL per i successivi provvedimenti. L'attività di controllo sulle prestazioni rese dalle aziende accreditate presso il servizio sanitario regionale è quindi esercitata mediante un procedimento che si conclude con un provvedimento collegiale valutativo adottato a maggioranza, espressione di una discrezionalità tecnica che incide necessariamente su posizioni di interesse legittimo.

L'accoglimento della domanda di accertamento della congruità delle prestazioni rese e dell'obbligo di rimborso delle stesse presuppone un vaglio della correttezza dell'esercizio della attività amministrativa di controllo la quale incide direttamente sulla sfera economica della struttura accreditata, potendo determinare delle modifiche nel senso di applicare al ricovero un differente regime di remunerazione o di attribuire il ricovero ad un diverso regime assistenziale con conseguente abbattimento tariffario.

Deve essere quindi dichiarato il difetto di giurisdizione del g.o. per essere la controversia devoluta alla cognizione del giudice amministrativo.

Sentenza n. 14869/2014, Giudice Eleonora Montesano

**GIURISDIZIONE TRIBUTARIA - OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI - SUSSISTE**

La giurisdizione tributaria, a cui sono devolute tutte le controversie relative a imposte e tasse, è una giurisdizione esclusiva di carattere generale, senza limitazioni relative all'*an* ed al *quantum* del tributo e, quindi, indifferente al contenuto della domanda e si arresta solamente di fronte agli atti di

esecuzione forzata tributaria, e può involgere anche i motivi di opposizione agli atti esecutivi proposti ex art. 617 c.p.c..

L'opposizione ex art. 617 c.p.c., con la quale si fanno valere asseriti vizi della cartella di pagamento emessa in esito ad iscrizione a ruolo di un tributo, anche se rivolta ad intimazione di pagamento ex art. 50 D.P.R. n. 602/1973, configurante questo atto di riscossione e non di esecuzione forzata, è devoluta alla cognizione del giudice tributario in base alla previsione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 1, e art. 19, lett. d).

Conformi:

Tribunale Ordinario di Roma, nn. 10450/2014, 9085/2014, Giudice Montesano.

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, nn. 9840/11 e 5994/2012; Corte di Cassazione nn. 2382/2007, 11082/2007.

Sentenza n. 15178/2014, Giudice Carmen Bifano

### **PRETESE DI NATURA PATRIMONIALE - RAPPORTO NON CONTRATTUALIZZATO - SERVIZIO OBBLIGATORIO DI LEVA - GIURISDIZIONE ORDINARIA**

Il servizio obbligatorio di leva non si configura come rapporto di pubblico impiego. Ne consegue che la controversia promossa nei confronti della P.A. con riferimento ad esso e per far valere pretese di natura patrimoniale spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, vertendosi in materia di diritti soggettivi ed essendo esclusa l'esistenza di una controversia riconducibile a quelle espressamente devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Conformi:

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 3040/2013.

Sentenza n. 17524/2014, Giudice Lilia Papoff

### **RIMBORSO IVA - GIURISDIZIONE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - PRESTAZIONE DI GARANZIA**

La materia relativa ai tributi e al rifiuto espresso o tacito di rimborso è devoluta alla giurisdizione esclusiva delle Commissioni Tributarie, tranne il solo caso in cui l'ente impositore abbia formalmente riconosciuto il diritto del contribuente, trattandosi questo di un caso di mero indebito oggettivo tutelabile innanzi al giudice ordinario e non di questione di carattere tributario, già risolta con il provvedimento di carattere positivo della pubblica amministrazione.

Essendo proprio prevista dalla stessa legge sull'IVA la prestazione di una garanzia per l'ipotesi di esito definitivo negativo del controllo sulla sussistenza dei requisiti per il rimborso dell'imposta, la

cognizione della controversia deve necessariamente essere devoluta alla cognizione delle Commissioni Tributarie.

Conformi:

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 23835/2007.

Sentenza n. 17663/2014, Giudice Lilia Papoff

**MATERIA ELETTORALE - DOMANDA RISARCITORIA PER MANCATA ELEZIONE - GIURISDIZIONE DEL G.O.**

Il giudizio sui titoli di ammissione dei parlamentari, comprensivo del controllo sul regolare svolgimento delle operazioni elettorali e sul risultato numerico della votazione, è attribuito dall'art. 66 Cost. alle stesse Camere, con esclusione di ogni sindacato alternativo, concorrente o successivo da parte di qualsivoglia autorità giurisdizionale, ordinaria o amministrativa. Se l'attore, conformemente a tale principio, non chiede un riesame, sia pure incidentale, dei risultati dello spoglio, ma il risarcimento derivante dalla lesione del proprio diritto al mandato, la competenza giurisdizionale spetta invece al giudice ordinario poiché, facendo la parte istante valere in giudizio un diritto soggettivo, rientra nella competenza di tale giudice stabilire tanto se il diritto esista e sia configurabile in concreto, quanto se la situazione soggettiva, dalla cui lesione la parte sostenga esserle derivato un danno, sia tale da determinare a carico dell'autore del comportamento illegittimo l'insorgere di un'obbligazione risarcitoria.

Conformi:

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, nn. 10453/1997, 6568/1984, 5135/1997.

Sentenza n. 17811/2014, Giudice Alfredo Sacco

**ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA' - CESSIONE VOLONTARIA - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA G.A.**

In materia di espropriazione per pubblica utilità, l'articolo 133, comma 1, lettera g), del D.Lgs. n. 104 del 2010 e succ. modd. e intt. deve essere interpretato nel senso di ritenere attribuita al giudice amministrativo la cognizione su tutte le questioni ascrivibili all'esercizio, ancorché con modalità alternative, della potestà ablatoria.

Dato che l'atto di cessione volontaria previsto dall'articolo 45 del D.P.R. n. 327 del 2001 produce gli stessi effetti del decreto di espropriazione, risulta evidente che anche l'accordo in questione sia ricompreso nell'ambito delle circostanze "... riconducibili, anche mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere, delle pubbliche amministrazioni in materia di espropriazione per pubblica autorità".

Ne consegue la giurisdizione del giudice amministrativo.

Sentenza n. 19945/2014, Giudice Lilia Papoff

**PROVVEDIMENTI ESPROPRIATIVI – DEGRADAZIONE DA DIRITTO SOGGETTIVO  
AD INTERESSE LEGITTIMO - DISAPPLICAZIONE G.O. - NON CONSENTITA**

In materia espropriativa non è possibile per il giudice ordinario ricorrere alla disapplicazione dei relativi provvedimenti, in quanto la loro adozione ha portato alla degradazione del diritto soggettivo di proprietà ad interesse legittimo e la richiesta di disapplicazione non ha più alla base una posizione soggettiva legittimante.

Il Giudice ordinario, per la medesima ragione, è sfornito di giurisdizione in materia di retrocessione del bene.

Sentenza n. 24854/2014, Giudice Carmen Bifano

**PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DALLA GARA - RIPETIZIONE DELLA SOMMA  
ESCUSSA A TITOLO DI CAUZIONE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL G.A.**

In materia di illegittima esclusione dalla gara per l'assenza dei requisiti richiesti ai sensi dell'articolo 48 del codice degli appalti ed in relazione alla conseguente richiesta di ripetizione della somma indebitamente escussa dalla stazione appaltante a titolo di cauzione, il sindacato sulla legittimità del provvedimento di esclusione, se pure richiesto formalmente soltanto in via incidentale, costituisce in realtà l'oggetto principale della cognizione, assumendo rilevanza determinante ed esclusiva ai fini della pronuncia sulla domanda restitutoria. Viene pertanto in considerazione la norma posta dall'art. 133 lett. e) del D.Lgs n. 104/2010 alla stregua del quale appartengono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie: *“relative a procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi, forniture, svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all'applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale”*.

Sentenza n. 25168/2014, Giudice Laura Scalia

**ATTIVITA' CONTRATTUALE DELLA P.A. - GIURISDIZIONE DEL G.O.**

Laddove l'attore denunci un mero inadempimento agli obblighi contrattuali incombenti sulla parte pubblica la condotta della P.A. si colloca al di fuori di ogni esercizio di un potere di autotutela

dell'Amministrazione. Non si assiste pertanto ad una espressione di poteri autoritativi ad opera della parte pubblica il cui esercizio, solo, radicherebbe la giurisdizione in capo al giudice amministrativo.

Sentenza n. 26047/2014, Giudice Maria Rosaria Covelli

**REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - EFFICACIA DI GIUDICATO -  
PRECLUSIONE - IMPROCEDIBILITA' DELLE ULTERIORI DOMANDE**

La statuizione pronunciata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione sul ricorso proposto ai sensi dell'art. 41 c.p.c. per il regolamento preventivo di giurisdizione costituisce giudicato, con efficacia vincolante nel processo nel corso del quale tale statuizione sia stata domandata, sicché, dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito, il giudizio innanzi a quest'ultimo si esaurisce definitivamente, con conseguente preclusione dello svolgimento di ogni ulteriore attività.

Le domande proposte dall'attore davanti al giudice sfornito di giurisdizione devono pertanto essere dichiarate improcedibili in conseguenza della sopravvenuta ordinanza della Corte di Cassazione.

Conformi: Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 2739/1997.

## ANNO 2015

Ordinanza cautelare del 13.03.2015, RG n. 455/2015, Giudice Lilia Papoff

### **MANCATA OMOLOGAZIONE DI APPARECCHIATURE DA PARTE DELL'ISTITUTO SUPERIORE DELLA SANITA' - COGNIZIONE DEL G.A.**

La richiesta rivolta all'Istituto Superiore della Sanità di emissione di rapporto di omologazione favorevole di apparecchiatura per l'individuazione di parassiti nelle carni animali non può essere oggetto di cognizione da parte del g.o. che non ha il potere di imporre all'ente pubblico l'adozione del provvedimento.

Trattasi invero di una fattispecie di discrezionalità tecnica e non di un rapporto sinallagmatico sottoposta al vaglio del giudice amministrativo.

Sentenza n. 1217/2015, Giudice Lilia Papoff

### **CARTELLI PUBBLICITARI - CANONE - SCELTA DISCREZIONALE DELLA P.A. - GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA**

L'art. 63 del D.Lgs. n. 446/97 ha previsto che comuni e province, con regolamento adottato a norma dell'art. 52, possano prevedere che l'occupazione di suolo pubblico sia assoggettata a pagamento di un canone, determinato nel provvedimento di concessione, anziché di una tassa.

Se la domanda rivolta al giudice è diretta ad incidere sulla scelta discrezionale dell'autorità amministrativa nel momento in cui ha stabilito l'entità del corrispettivo ritenuto congruo per l'installazione di impianti pubblicitari su strade provinciali e non la mera contestazione dei criteri di calcolo utilizzati nella determinazione della somma da pagare, la giurisdizione compete al giudice amministrativo.

Sentenza n. 1844/2015, Giudice Lilia Papoff

### **DIRITTO ALLA SALUTE - CURA DELLE MALATTIE RARE - GIURISDIZIONE DEL G.O. - LIMITI**

Il diritto alla salute, riconosciuto e tutelato direttamente dall'art. 32 Cost. come diritto fondamentale dell'individuo, è annoverato tra quei diritti soggettivi connotati da una inviolabilità assoluta in virtù

della loro afferenza alle situazioni giuridiche personalissime, o per la loro rilevanza di rango costituzionale. Fondare il criterio di riparto della giurisdizione unicamente sulla natura fondamentale del diritto da tutelare significa però non tenere conto della circostanza per cui sia il legislatore costituzionale che quello ordinario regolano i poteri della amministrazione in funzione del contemperamento con altri interessi di pari rango. L'eventuale soppressione di unità sanitarie preposte alla cura di malattie rare rientra nell'ambito dell'esercizio dei poteri attribuiti dalla legge alle pubbliche amministrazioni. Non può quindi negarsi la giurisdizione del giudice amministrativo laddove esista una legge, purché sia ovviamente pure conforme ai principi costituzionali, che consenta di degradare la posizione giuridica soggettiva, altrimenti occorrerebbe disapplicare non solo l'atto amministrativo, ma anche la legge.

Conformi:

Corte Costituzionale, n. 140/2007;

Corte di Cassazione, n. 25011/2014.

Sentenza n. 2584/2015, Giudice Lilia Papoff

#### **RITARDO NELLA CONCESSIONE DI UN FINANZIAMENTO PUBBLICO - INTERESSE LEGITTIMO - GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA**

La pretesa risarcitoria derivante dal ritardo con cui i contributi sono stati concessi a causa di un precedente illegittimo provvedimento di diniego e della conseguente necessità di adire il TAR per ottenerne l'annullamento è devoluta alla cognizione del giudice amministrativo.

Il risarcimento è infatti richiesto in relazione all'interesse legittimo consistente nella possibilità di ottenere l'aiuto richiesto in maniera tempestiva con conseguente applicazione dell'art. 30 c.p.a..

Sentenza n. 3731/2015, Giudice Lilia Papoff

#### **TITOLI DI RITIRO - AGEA - CIRCOLARE INTERNA - DIRITTO SOGGETTIVO AUTONOMO**

Il diritto alla percezione di premi comunitari per l'agevolazione della attività di agricoltura è legato a criteri predeterminati dalla normativa comunitaria e si atteggia pertanto quale diritto soggettivo sottoposto direttamente alla giurisdizione del giudice ordinario.

L'eventuale circolare limitativa di tale diritto soggettivo in sé considerata non ha una portata normativa autonoma, bensì una efficacia esplicativa meramente interna, strumentale alla successiva adozione di attività che può tradursi nell'incidenza sia su diritti soggettivi che su interessi legittimi.

Stante la situazione di diritto soggettivo fatta valere con riferimento alla percezione dei titoli di ritiro, sussiste la giurisdizione del g.o..

Conformi:

Tribunale Ordinario di Roma, n. 12472/2014, Giudice Papoff.

Sentenza n. 4388/2015, Giudice Lilia Papoff

**ACCORDI CONVENZIONALI - ART. 11 COMMA 5 L. n. 241/90 - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL G.A.**

Ai sensi dell'articolo 11 comma 5 l. n. 241/90 (poi trasfuso nell'art. 133, comma 1 lett. a) n. 2, c.p.a.) possono ritenersi devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie concernenti l'esercizio della funzione amministrativa mediante lo strumento peculiare dell'accordo, sia che abbia carattere integrativo che sostitutivo dell'atto amministrativo, in armonia d'altronde con i principi stabiliti dalle sentenze n. 204/2004 e 191/2006 della Corte Costituzionale che includono nella giurisdizione esclusiva anche le condotte non direttamente autoritative ma comunque ricollegabili, anche in forma mediata, al potere pubblico.

Sentenza n. 4647/2015, Giudice Lilia Papoff

**DOMANDA RISARCITORIA - ILLECITO TRIBUTARIO**

Quando la domanda attorea ha ad oggetto il risarcimento conseguente ad un atto tributario illegittimo, non sussiste un nesso di pregiudizialità necessaria tra il vaglio della Commissione Tributaria e la valutazione demandata al giudice ordinario ex art. 2043 c.c. in quanto diversi sono i presupposti di accertamento della responsabilità aquiliana. L'Amministrazione finanziaria non può essere chiamata a rispondere del danno eventualmente causato al contribuente sulla base del solo dato oggettivo della illegittimità dell'azione amministrativa, essendo necessario che la stessa, nell'adottare l'atto illegittimo, abbia anche violato le regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione che costituiscono il limite esterno della sua azione.

Conformi:

Corte di Cassazione, n. 6283/2012.

Sentenza n. 5875/2015, Giudice Matilde Carpinella

## **LIBERTA' DI INIZIATIVA ECONOMICA - PROVVEDIMENTI LIMITATIVI DELLA P.A. - GIURISDIZIONE DEL G.A.**

Il riparto di giurisdizione si fonda sul criterio del *petitum* sostanziale e quindi sulla consistenza della posizione soggettiva concretamente azionata in giudizio. La libertà di iniziativa economica, costituzionalmente garantita quale diritto soggettivo, con riferimento alla quale il provvedimento amministrativo funge da strumento di rimozione del limite al suo esercizio, può affievolirsi e cedere rispetto al potere amministrativo necessario per regolamentare il mercato, in un'ottica di bilanciamento di interessi contrapposti e di tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico. Ne consegue il difetto di giurisdizione del g.o..

Sentenza n. 6706/2015, Giudice Lilia Papoff

## **VIGILANZA SUL CREDITO - AZIONE RISARCITORIA- GIURISDIZIONE DEL G.O.- PRESUPPOSTI**

La materia della vigilanza sul credito rientra nella cognizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133 comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 104/2010 (codice del processo amministrativo). L'azione risarcitoria eventualmente proposta tuttavia esula dalle materie rientranti nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo se esercitata da un soggetto estraneo al rapporto di vigilanza che è caratterizzato dall'esercizio di poteri amministrativi. Ne consegue che sulla stessa sussiste la giurisdizione del g.o..

Conformi:

Corte di Cassazione, n. 15916/2005.

Sentenza n. 6713/2015, Giudice Lilia Papoff

## **REVOCA DI CONTRIBUTI - INADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI - GIURISDIZIONE DEL G.O.**

In materia di revoca di contributi concessi da una P.A. discriminante ai fini della giurisdizione appare la ragione alla base del provvedimento di revoca, poiché quando la controversia investe la valutazione dell'inadempimento degli obblighi ai quali è subordinato il riconoscimento del contributo, siamo di fronte alla cognizione di un rapporto di tipo civilistico. Sussiste pertanto la cognizione del g.o..

Conformi:

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 15867/2011.

Sentenza n. 6955/2015, Giudice Lilia Papoff

### **OPPOSIZIONE A CARTELLA - NATURA DEL CREDITO - ESTRATTO DEL RUOLO**

In materia di opposizione all'esecuzione, ai fini della individuazione del giudice fornito di giurisdizione, la natura tributaria del credito sotteso alla intimazione di pagamento si può evincere dalla descrizione contenuta nell'estratto del ruolo eventualmente prodotto in giudizio.

L'estratto di ruolo, quale atto interno dell'ente impositore, non costituisce prova della reale sussistenza del credito, tuttavia attesta la provenienza del credito dalla amministrazione finanziaria, costituendo altresì l'elenco dei crediti che una amministrazione trasmette al soggetto delegato per la riscossione.

Conformi:

Tribunale Ordinario di Roma, nn. 6942/2015, 8391/2015, Giudice Papoff.

Sentenza n. 8393/2015, Giudice Lilia Papoff

### **DOMANDA DI COMPENSAZIONE PREZZI - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA**

Appartengono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative alla compensazione dei prezzi di cui al quarto comma dell'art. 133 D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163 fondata sull'aumento del prezzo dei materiali da costruzione in misura superiore al 10% rispetto a quello rilevato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con proprio decreto ministeriale, compreso il profilo del *quantum debeatur*. Se pure la controversia afferisca alla fase esecutiva regolata dal diritto civile, la norma di cui all'art. 133 comma 1 lett. e) n. 2 del c.p.a. ha inteso espressamente riservare alla giurisdizione esclusiva la cognizione delle domande aventi ad oggetto la compensazione dei prezzi, facoltà riconosciuta in casi eccezionali dalla legge in deroga al principio del c.d. prezzo chiuso e della inapplicabilità dell'art. 1664 c.c. agli appalti pubblici.

Il riconoscimento della compensazione presuppone l'adozione di un provvedimento amministrativo e la mancata adozione dello stesso, ove illegittima, comporta la lesione di un interesse legittimo che trova la sua tutela davanti al giudice amministrativo.

Conformi:

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, nn. 19567/2011, 13892/2009.

Sentenza n. 25077/2015, Giudice Lilia Papoff

## **CREDITI DERIVANTI DA PRESTAZIONI SANITARIE - POTERE AUTORITATIVO DELLA P.A. DI DETERMINAZIONE DEL *BUDGET* - POSIZIONE DI INTERESSE LEGITTIMO DEL PRIVATO**

La titolarità del potere di determinazione del *budget* economico delle strutture sanitarie spetta alla pubblica amministrazione ai sensi del D.Lgs. n. 502/1992 e succ. modd., in coerenza con l'esigenza per cui l'attività dei vari soggetti operanti nel sistema sanitario si svolga nell'ambito di una pianificazione finanziaria. A fronte di un esercizio di attività autoritativa, quale quella programmatica e di pianificazione in ambito sanitario effettuata dalle Regioni e recepita dalle diverse ASL, la posizione giuridica dei soggetti privati non può che essere quella di interesse legittimo.

Conformi:

Consiglio di Stato, Ad. Plenaria, n. 4/2012;

Corte di Cassazione, Sez. L., n. 511/2007.

Sentenza n. 25077/2015, Giudice Lilia Papoff

## **RIMBORSO SPESE *EXTRA BUDGET* - LIMITI DI SPESA - POTERE AUTORITATIVO-GIURISDIZIONE DEL G.A.**

In caso di rifiuto della P.A. di corrispondere importi *extra-budget* ad una struttura sanitaria, viene in rilievo, in via prevalente, l'esercizio di un potere autoritativo: la fissazione del tetto di spesa, infatti, è l'espressione di un potere ampiamente discrezionale da parte della P.A., sicché l'accertamento relativo al rispetto di tale limite, non afferisce alla mera spettanza del corrispettivo sul piano privatistico, ma attiene al contenuto e, anzi, al nucleo stesso del rapporto amministrativo di accreditamento la cui cognizione spetta al giudice amministrativo.

Conformi:

Consiglio di Stato, Sez. III, n. 3743/2013.